

Studio Dragone

Ragionieri commercialisti, revisori contabili, consulenti tecnici del Tribunale di Milano
Viale Brianza 20 - 20127 Milano - Tel: 02.2613516 - Fax: 02.2613914

Le pubblicazioni dello staff: Giuseppe Dragone

[[profilo professionale](#)] [[invia un commento](#)] [[sottoporti un quesito](#)]

19 gennaio 2000, Italia Oggi

Sanatoria a metà per il magazzino

La regolarizzazione dimentica gli aspetti civili

La regolarizzazione fiscale del magazzino, prevista dalla Legge 23/12/1999 nr. 488 (art. 7, cc. da 9 a 14), consente ai soggetti interessati di sanare le omesse contabilizzazioni attive e passive sulla consistenza iniziale del dato di magazzino rilevato dal bilancio 1998. In effetti, con il richiamo al periodo d'imposta in corso al 30.09.1999, la disposizione dà accesso ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei cui confronti risultano applicabili gli studi di settore o i parametri, alla rettifica, in aumento o in diminuzione, dei valori delle esistenze iniziali al 1 gennaio 1999 di cui all'art. 59 Tuir. L'adeguamento, prosegue la norma, non ha rilevanza sanzionatoria di alcun genere.

Il legislatore ha fatto salvi gli effetti della sanatoria, anche in sede penale-tributaria, nei limiti dei valori contabili iscritti o eliminati, riconoscendone espressamente validità per il bilancio 1999 sia ai fini civilistici che fiscali

Ma la normativa non risulta di agevole applicabilità se non per le imprese individuali, per le quali gli aspetti civilistici sul bilancio 1998 sono in pratica trascurabili.

Per le Società di persone, ed ancor più, per i soggetti Irpeg (Società di capitali ed Enti tenuti all'approvazione del bilancio) la scelta operativa degli amministratori risulta alquanto rischiosa.

Sono in gioco per tali soggetti, che intendono rettificare i dati delle scorte iniziali, alcuni delicati effetti civilistici e penalisocietari sui dati del bilancio 1998, già approvato dall'assemblea, e quindi sui valori che hanno concorso alla formazione del risultato di esercizio.

Ed è proprio la rilevanza contabile di tale rettifica sulle componenti del patrimonio netto della Società a consentire al socio, o al terzo, di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei Sindaci. Anche in sede penale ordinaria l'adesione alla sanatoria costituisce, tenuto conto della consistenza della rettifica di magazzino, una sorta di autodenuncia per il reato di falso in bilancio. Si pensi all'effetto sull'utile di esercizio (magari già oggetto di distribuzione) in caso di un valore delle scorte sovrastimato e, di contro, ancor più delicato, l'effetto sull'integrità del capitale, se si tratta di rettificare una stima eccessivamente prudente.

In ultima analisi, volutamente esasperata, si pensi al caso del successivo fallimento della Società, che abbia aderito alla regolarizzazione, e alle responsabilità, ancor più marcate, degli organi sociali in sede penale-fallimentare per il reato di bancarotta.

Sotto l'aspetto pratico, la procedura di ravvedimento, chiaramente esclusa qualora vi siano

Studio Dragone - Commercialisti

irregolarità già accertate, prevede, nel caso di eliminazione di valori, il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (ad aliquota media) e di un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRPEG e IRAP nella misura del 30%. Nel caso di iscrizione di valori, è dovuta soltanto l'imposta sostitutiva. E' prevista, altresì, la possibilità di pagamento rateale per imposte superiori a 10.000.000 di lire. Le imposte pagate sono indeducibili dal reddito.